

Ordinanza sull'emissione di obbligazioni fondiarie (OAF)

Modifica del 18 febbraio 2009

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 gennaio 1931¹ sull'emissione di obbligazioni fondiarie è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 2^{bis} e 2^{ter}

^{2bis} In casi speciali, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può ammettere come capitale proprio altri elementi del capitale, in particolare i mutui di grado posteriore.

^{2ter} Il rimborso degli elementi del capitale secondo il capoverso ^{2bis} necessita del consenso della FINMA. La compensazione con crediti verso uno o più finanziatori è assimilata al rimborso.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2009 ed è valida fino al 31 dicembre 2014.²

18 febbraio 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS **211.423.41**

² La presente modifica è stata pubblicata in via straordinaria il 19 feb. 2009 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).

